

DCO 463/2017/R/GAS

Materia prima gas ante riforma: ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 di annullamento della deliberazione ARG/GAS 89/10, determinazione del valore della materia prima gas per il periodo da ottobre 2010 alla riforma gas dell’Autorità (2012)

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 25 luglio 2017

PREMESSA

Il presente documento contiene le osservazioni Anigas al DCO 463/2017/R/GAS con cui l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito alle modalità di rivalutazione del valore del coefficiente k funzionale alla determinazione del prezzo della materia prima gas del servizio di tutela nel biennio 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2012, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016.

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale Anigas apprezza la volontà dell'Autorità di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2016, con una rimodulazione dell'intervento regolatorio sui costi riconosciuti per l'approvvigionamento della commodity dal 1/10/10 al 30/09/12.

L'orientamento espresso dall'AEEGSI è di voler procedere alla rideterminazione del coefficiente k considerando quanto più dati oggettivi, in particolare i) il costo effettivo medio ponderato di approvvigionamento alla luce degli esiti dell'attività di rinegoziazione degli operatori che ha prodotto effetti nel periodo considerato, ovvero il biennio ottobre 2010 – settembre 2012, ii) e il profit sharing utilizzato in passato.

Tale ricalcolo dovrebbe essere comunque effettuato e valutato alla luce di altri elementi anch'essi oggettivi, evidenziati più avanti nelle specifiche risposte alla consultazione.

Una volta ri-definito il coefficiente k da applicare al valore della materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela negli anni di riferimento delle delibere annullate dalla sentenza, si segnala l'urgenza di definire le modalità di gestione delle differenze tra quanto applicato e quanti risultante dalla rideterminazione oggetto del presente DCO. Pertanto, una volta definito il *quantum*, si ritiene necessario determinarne il meccanismo di conguaglio in anticipo rispetto al termine di luglio 2018 indicato nell'avvio di procedimento (delibera 275/2017/R/GAS), al fine di poter dare avvio al recupero degli ammontari già nel corso del 2018 – considerati i tempi congrui di implementazione di almeno 6 mesi.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Si ravvisano criticità in merito a quanto prospettato?

In linea di principio si condivide di prevedere una metodologia basata sul calcolo, “*ora per allora*”, della riduzione percentuale effettivamente registrata nel biennio considerato.

Tuttavia, stante l’assenza di alcuni elementi fondamentali del calcolo prospettato nel DCO, non si possono esprimere giudizi in merito, ma solo sollevare alcune perplessità.

L’approccio di utilizzare le informazioni oggi disponibili consente di determinare il coefficiente k sulla base degli effettivi costi di approvvigionamento in modo da ristabilire il corretto livello della componente QE, secondo quanto valutato dalla medesima AEEGSI al paragrafo 3.5 del DCO laddove “*ritiene che una rivalutazione ora per allora necessiti di prendere le mosse quanto più possibile da dati oggettivi piuttosto che da considerazioni basate su principi innovativi che presentano inevitabilmente profili di discrezionalità considerato anche il periodo di tempo trascorso*”. Tuttavia, sulla base di questo approccio e al fine determinare la componente k tenendo conto di tutti gli elementi oggi disponibili, si ritiene opportuno estendere il set delle informazioni utilizzate e i criteri di valutazione delle stesse.

In particolare, si segnalano dubbi **in merito al calcolo del parametro R_c** posta la limitata rappresentatività del campione di contratti verosimilmente considerato, in quanto non esclusivamente destinati all’approvvigionamento dei mercati *retail*. Occorrerebbe, quindi, in ottica di un confronto omogeneo dei prezzi, escludere i contratti i cui titolari avevano, nei 2 anni termici interessati, una quota poco significativa – o molto differente da quella media nazionale - di mercato *retail* nel proprio mix di vendita sul mercato nazionale: è infatti evidente che tali contratti contribuivano in misura solo marginale a servire il mercato *retail* al quale era applicabile la valorizzazione della materia prima gas oggetto della sentenza del Consiglio di Stato e dei provvedimenti dell’AEEGSI annullati dalla stessa sentenza.

A maggior ragione, l’esclusione di tali contratti appare opportuna laddove gli stessi contratti avessero una struttura molto poco allineata a quella più diffusa nella prassi commerciale, con prezzi di approvvigionamento significativamente più bassi di quelli medi di altri operatori, per effetto ad esempio di clausole, o di interpretazioni arbitrali, tali da garantire all’acquirente una marginalità implicita - o addirittura un prezzo di approvvigionamento “*netback*”- rispetto ai propri prezzi medi di vendita sul mercato.

In alternativa all'esclusione di tali contratti/operatori dal campione, è ipotizzabile adottare una logica che attribuisca opportuni pesi ai contratti di approvvigionamento considerati nell'attuale campione, in funzione della quota di mercato *retail* servito da ciascun soggetto acquirente titolare dei contratti di approvvigionamento considerati.

Inoltre si rileva scarsa trasparenza **sul meccanismo di *profit sharing***, non essendo stato reso noto il coefficiente applicato nella formula in consultazione. Infatti, non è dato sapere con esattezza anche quale sia il grado di *profit sharing* utilizzato per riconoscere parzialmente ai clienti i vantaggi economici derivanti dall'attività di rinegoziazione. Non è pertanto possibile esprimere una valutazione in merito. Tuttavia, anche alla luce del principio previsto dalla stessa delibera ARG/GAS 89/10 di "equa ripartizione dei benefici delle riduzioni" dei costi di approvvigionamento derivanti dalle attività di rinegoziazione dei contratti, sembra ragionevole prevedere un *profit sharing* del 50%. Tale ripartizione del 50% è peraltro analoga a quanto abitualmente previsto dall'AEEGSI in relazione ai recuperi di efficienza conseguiti dalle imprese esercenti i servizi regolati. A titolo esemplificativo:

- art. 3.10 dell' RTTG allegato alla delibera 514/2013/R/GAS, che prevede una simmetrica ripartizione (50% - 50%) tra imprese di trasporto gas e utenti del beneficio riconducibile ai recuperi di efficienza legati ai costi operativi sostenuti dalle prime;
- analoga previsione per le imprese di stoccaggio, prevista all'articolo 3.12 dell' RTSG allegato alla delibera 531/2014/R/GAS;
- analoga previsione per le imprese di rigassificazione, prevista all'articolo 3.10 dell'RTRG allegato alla delibera 428/2013/R/GAS.

Posta pertanto la ragionevolezza, in linea di principio, di un livello minimo di *profit sharing* pari almeno al 50%, Anigas ritiene che al fine della definizione del nuovo coefficiente *k* l'Autorità dovrebbe ripartire i vantaggi derivanti dalle rinegoziazioni riconoscendo agli operatori vantaggi commisurati agli *efforts* sostenuti e all'incentivo implicito da riconoscere per tali *savings*. Una ripartizione maggiormente premiante gli operatori rispetto ai clienti finali sembrerebbe giustificata nell'ottica di ricalcolo ora per allora e quindi di necessità di incentivare attivamente tali rinegoziazioni, anche tenuto conto dei costi sottesi.

S2. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere avanzate?

Posta l'assenza di trasparenza sui dettagli che portano al ricalcolo del coefficiente *k* illustrato nel DCO, si evidenziano di seguito una serie di elementi nonché criticità di cui l'Autorità dovrebbe opportunamente tener conto ai fini di tale ricalcolo:

1. Effetto oneri finanziari riconducibili:
 - a. agli interessi relativi al ristoro, a valle del ricalcolo del coefficiente k , che avverrà dopo oltre 8 anni dal momento della fornitura e non prima di circa 2 anni dalla sentenza del Consiglio di Stato;
 - b. al pagamento anticipato dei volumi approvvigionati in forza di contratti TOP, che prevedono il pagamento anticipato dei volumi in riconsegna.
2. Effetti clausole Take or Pay (TOP): sebbene le rinegoziazioni abbiano portato a una riduzione dei costi di approvvigionamento della materia prima, il costo effettivo della *commodity* dovrebbe essere calcolato intercettando anche i costi che le società hanno dovuto sostenere per effetto delle clausole TOP, per le mancate riconsegne.
3. Effetto rinegoziazioni: posto che tutte le rinegoziazioni hanno avuto un esito di riduzione del costo di approvvigionamento, al contempo il livello di riduzione non è stato identico dato il diverso potere contrattuale dei medesimi; ciò detto, stante quanto osservato in precedenza in relazione alla selezione del campione, il nuovo coefficiente k dovrebbe essere determinato in modo da coprire il costo medio di approvvigionamento (inclusivi di tutti gli oneri afferenti) di tutti gli operatori considerati.
4. Disottimizzazione costi di trasporto: posto che alcuni contratti TOP hanno permesso il posticipo della consegna di parte dei volumi di approvvigionamento previsti, gli operatori: i) negli anni di riferimento, hanno sostenuto costi di trasporto (la cui capacità era stata conferita in precedenza sulla base di impegni pluriennali), con incidenza maggiore a quanto preventivato, posta la riduzione delle consegne; ii) negli anni successivi, posto il differimento di riconsegna dei suddetti volumi, con riferimento ai quali gli operatori potrebbero aver dovuto sostenere costi di trasporto addizionali agli impegni pluriennali precedentemente presi.